

LEGISLAZIONE NAZIONALE

Decreto Legge - 24/04/2014, n.66

Gazzetta Ufficiale: 24/04/2014, n.95

Vigente dal 23/09/2016

EPIGRAFE

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazz. Uff., 24 aprile 2014, n. 95). - Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. - Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. (DECRETO IRPEF) (A).

(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare INPS 12 maggio 2014, n. 60; Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 14 maggio 2014, n. 57/E; Circolare INPS 29 maggio 2014, n. 67.

TITOLO II

Risparmi ed efficienza della spesa pubblica

CAPO IV

Aziende municipalizzate

Articolo 23

(Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e societa' controllate dalle amministrazioni locali)

[1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure (1) :

- a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
- b) per l'efficiamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
- c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015 (2) .] (3)

[1] Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 23 giugno 2014, n. 89, in sede di conversione.

[2] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 23 giugno 2014, n. 89, in sede di conversione.

[3] Articolo abrogato dall'articolo 28, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.